

# Ammortizzatori sociali in deroga per settori avicolo, tabacco e saccarifero

A seguito dell'accordo del 9 luglio 2009 presso il Ministero del lavoro sono stati aggiunti altri 10 milioni di euro per il pagamento nel 2009 degli ammortizzatori in deroga nei settori avicolo, tabacco e saccarifero.

**Cigs in deroga** - Per la Cigs nei citati settori l'integrazione salariale va corrisposta fino al 31 dicembre 2009 direttamente dall'Inps sulla base delle domande presentate con modello SR100 (mod. IG15/Deroga) corredate dai modelli SR41 (mod. IG15 Str Aut).

Le imprese non destinatarie di Cigs devono versare solo il contributo addizionale (0,90%) limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento Cigs in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 160/1988.

**Mobilità in deroga** - L'Inps, nel rinviare alle istruzioni fornite nel 2008, nel messaggio 7 ottobre 2009, n. 22559 (di seguito pubblicato) prende in considerazione i lavoratori avventizi e stagionali, per i quali l'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per il 2009 si otterrà prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore specifico nell'anno 2005 e ponendole a raffronto con quelle non lavorate nello stesso periodo, nell'anno 2009. Esclusivamente per il settore saccarifero la concessione o proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2009 è estesa:

- ai lavoratori avventizi e stagionali che prestavano la loro opera negli stabilimenti chiusi successivamente all'accordo ministeriale del 16.3.2006;

- ai lavoratori licenziati dalle Associazioni Bieticole e Strutture di supporto, nonché (nell'ambito di accordi sindacali che li identifichino) agli ex dipendenti delle industrie saccarifere in crisi per i quali si sia esaurito, a decorrere dall'anno 2009, il periodo di mobilità ordinaria (per tali lavoratori la mobilità in deroga è concessa per un periodo di 12 mesi dalla scadenza della mobilità ordinaria).

In data 9 luglio 2009 si è tenuta presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una riunione tecnica con le Oo.Ss. e le Associazioni datoriali dei settori saccarifero, avicolo, tabacco e pesca al fine di erogare gli ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2009, ai settori sopra indicati.

Per il settore della pesca sono state già date istruzioni con i messaggi n. 4497, n. 7002 e n. 10520/2009. Al medesimo settore sono stati attribuiti - in aggiunta ai 10 milioni di euro già previsti dal decreto interministeriale n. 44768 - ulteriori 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del decreto n. 38552 (settore avicolo).

Di seguito si impartiscono le istruzioni per il pagamento delle indennità ai lavoratori dei settori del tabacco, avicolo e saccarifero.

## A. Settore del tabacco:

**DI n. 38553 del 4 maggio 2006**

### A.1. Mobilità per il settore del tabacco

Sono state impartite, con i messaggi indicati in calce, alle strutture periferiche, istruzioni per il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende in crisi della filiera produttiva del tabacco delle Regioni Campania, Puglia, Umbria e Veneto.

Per il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per

## Inps - Messaggio 7 ottobre 2009, n. 22559

**Oggetto:** Ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2009, ai lavoratori dei settori avicolo, pesca, saccarifero e della filiera produttiva del tabacco

il 2009 le Sedi dovranno seguire le istruzioni già impartite (con riferimento all'anno 2008) con messaggi n. 17408 del 1° agosto 2008 e n. 27856 del 15 dicembre 2008.

Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato

si dovrà porre come data di fine proroga il 31.12.2009.

Per i lavoratori avventizi e stagionali, invece, l'individuazione dei periodi indennizzabili con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per il 2009 si otterrà prendendo a riferimento le giornate lavorate nel settore tabacchifero nell'anno 2005 e ponendole a raffronto con quelle non lavorate, nello stesso periodo, nell'anno 2009.

Ai sensi dell'art. 9 del DI n. 38553/2006, l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al citato provvedimento, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ribadisce pertanto l'esigenza che le Sedi, nel liquidare i trattamenti di mobilità, utilizzino per ogni singolo pagamento i seguenti codici di intervento:

- Codice intervento «545» per gli avventizi dell'area agricola.

- Codice intervento «558» per i lavoratori delle imprese dell'industria o dei servizi.

## **A.2. Cassa integrazione guadagni per il settore del tabacco**

È prorogata fino al 31.12.2009 la corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti delle risorse finanziarie residue.

L'integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o tramite bonifico presso ufficio postale.

Il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di Cigs in deroga alla vigente normativa è il «699».

Si rammenta di prestare particolare attenzione all'acquisizione in procedura del numero del decreto «38553» e della data di emanazione dello stesso «4.5.2006».

Le domande dovranno essere compilate sul nuovo modello SR100 (mod. IG15/Deroga) corredate dai modelli SR41 (mod. IG 15 Str Aut).

In caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento, come stabilito con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 (msg. n. 2818/2008).

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di Cigs in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento Cigs in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 160/1988 (msg. n. 2599/2008).

Si ricorda che sono ammesse al trattamento di integrazione salariale anche le aziende del settore agricolo o aziende non iscritte per le quali non è presente una matricola sul database «Aziende Inps». In tali casi dovrà essere utilizzata la procedura dei «pagamenti diretti assimilati», le cui istruzioni sono allegate al messaggio n. 31125 del 23.11.2006.

Si riporta di seguito l'elenco dei messaggi emanati sull'argomento al fine di facilitare il reperimento delle istruzioni già impartite:

- msg. n. 27856 del 15.12.2008; msg. n. 17408 del 1.8.2008; msg. n. 2818 del 4.2.2008 (lett. B.3); msg. n. 22469 del 14.9.2007; msg. n. 16197 del 19.6.2007; msg. n. 12212 del 14.5.2007; msg. n. 31125 del 23.11.2006; msg. n. 22784 del 18.8.2006.

## **B. Settore avicolo:**

### **DI n. 38552 del 4 maggio 2006**

#### **B.1. Mobilità per il settore avicolo**

Con il messaggio n. 12460 del 5 maggio 2006 sono state impartite alle Sedi le istruzioni per il pagamento, al personale avventizio in agricoltura dell'indennità di mobilità, limitatamente ai periodi di mancata chiamata al lavoro, facendo riferimento al corrispondente periodo di occupazione dell'anno 2005.

Dalla procedura di «Monitoraggio pagamenti Cig-Mobilità» non risulta tuttavia alcun pagamento effettuato con le procedure descritte. Si invitano pertanto le Sedi, in caso di ricezione di una domanda di indennità di mobilità da parte di personale avventizio in agricoltura, a darne comunicazione alla scrivente Direzione centrale (all'indirizzo di posta elettronica [marina.laporta@inps.it](mailto:marina.laporta@inps.it)).

Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità l'originario importo di euro 100 milioni di cui al DI n. 38552, già ridotto ad euro 40 milioni con DI n. 40709 del 30 marzo

2007, è ulteriormente ridotto a 10 milioni di euro così come concordato nella riunione del 9 luglio 2009 presso il Ministero del lavoro e ribadito dallo stesso Ministero con nota n. 14/14682 del 31.7.2009.

## **B.2. Cassa integrazione guadagni per il settore avicolo**

È prorogata fino al 31.12.2009 la corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti delle risorse finanziarie residue.

L'integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o tramite bonifico presso ufficio postale.

Il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di Cigs in deroga alla vigente normativa è il «699».

Si rammenta di prestare particolare attenzione all'acquisizione in procedura del numero del decreto «38552» e della data di emanazione dello stesso «4.5.2006».

Le domande dovranno essere compilate sul nuovo modello SR100 (mod. IG15/Deroga) corredate dai modelli SR41 (mod. IG 15 Str Aut).

In caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento, come stabilito con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 (msg. n. 2818/2008).

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di Cigs in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento Cigs in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 160/1988 (msg. n. 2599/2008).

Si ricorda che sono ammesse al trattamento di integrazione salariale anche le aziende del settore agricolo o aziende non iscritte per le quali non è presente una matricola sul database «Aziende Inps». In tali casi dovrà essere utilizzata la procedura dei «pagamenti diretti assimilati», le cui istruzioni sono allegate al messaggio n. 31125 del 23.11.2006.

Si riporta di seguito l'elenco dei messaggi emanati sull'argomento al fine di facilitare il reperimento delle istruzioni già impartite:

- msg. n. 2818 del 4.2.2008 (lett. B.3); msg. n. 16197 del 19.6.2007; msg. n. 12460 del 16.5.2007; msg. n. 1816 del 18.1.2007; msg. n. 31125 del 23.11.2006; msg. n. 22480 dell'11.8.2006; msg. n. 22342 del 9.8.2006; msg. n. 20947 del 25.7.2006; msg. n. 17672 del 20.6.2006; msg. n. 16542 dell'8.6.2006; msg. n. 14786 del 19.5.2006.

## **C. Settore saccharifero:**

### **DI n. 39218 del 4 maggio 2006**

#### **C.1. Mobilità per il settore saccharifero**

Con il messaggio n. 14281 del 24.6.2009 sono state impartite le istruzioni per la concessione o proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore saccharifero fino al 31 dicembre 2009 esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle strutture associative e di servizio.

Con successiva nota n. 14/14682 del 31.7.2009 il Ministero del lavoro, facendo seguito alla riunione del 9 luglio 2009, ha previsto l'attribuzione agli ammortizzatori sociali in deroga nel settore in specie, di ulteriori 12 milioni di

euro, a valere sulle risorse di cui al Dl n. 38552. Tali risorse andranno utilizzate in conformità ai contenuti del verbale di accordo del 9.7.2009.

In conformità del predetto accordo, la concessione o proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2009 è estesa:

- ai lavoratori avventizi e stagionali che prestavano la loro opera negli stabilimenti chiusi successivamente all'accordo ministeriale del 16.3.2006;

- ai lavoratori licenziati dalle Associazioni Bieticole e Strutture di supporto, nonché (nell'ambito di accordi sindacali che li identifichino) degli ex dipendenti delle industrie saccarifere in crisi per i quali si sia esaurito, a decorrere dall'anno 2009, il periodo di mobilità ordinaria (per tali lavoratori la mobilità in deroga è concessa per un periodo di 12 mesi dalla scadenza della mobilità ordinaria).

Ai percettori di indennità di mobilità in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all'imputazione contabile dei relativi trattamenti di mobilità.

Ai sensi dell'art. 7 del Dl n. 39218/2006, l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al citato provvedimento, dando comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Sedi, pertanto, nel liquidare i trattamenti di mobilità, dovranno utilizzare per ogni singolo pagamento i seguenti codici di intervento:

- Codice intervento 536 per gli avventizi dell'Area agricola;

- Codice intervento 537 per i lavoratori delle imprese industria/servizi.

Ai percettori di indennità di mobilità in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità.

## ***C.2. Cassa integrazione guadagni per il settore saccarifero***

È prorogata fino al 31.12.2009 la corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti delle risorse finanziarie residue. L'integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore stesso o tramite bonifico presso ufficio postale. Il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di Cigs in deroga alla vigente normativa è il «699». Si rammenta di prestare particolare attenzione all'acquisizione in procedura del numero del decreto «39218» e della data di emanazione dello stesso «30.8.2006». Le domande dovranno essere compilate sul nuovo modello SR100 (mod. IG15/Deroga) corredate dai modelli SR41 (mod. IG 15 Str Aut).

In caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento, come stabilito con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 (msg. n. 2818/2008). Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di Cigs in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e come tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento Cigs in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis legge n. 160/1988 (msg. n. 2599/2008). Si ricorda che sono ammesse al trattamento di integrazione salariale anche le aziende del settore agricolo o aziende non iscritte per le quali non è presente una matricola sul database «Aziende Inps». In tali casi dovrà essere utilizzata la procedura dei «pagamenti diretti assimilati», le cui istruzioni sono allegate al messaggio n. 31125 del 23.11.2006.

Si riporta di seguito l'elenco dei messaggi emanati sull'argomento al fine di facilitare il reperimento delle istruzioni già impartite: n. 26215 del 3.10.2006; n. 31125 del 23.11.2006; n. 32351 del 5.12.2006; n. 1309 del 12.1.2007; n. 1635 del 17.1.2007; n. 5718 del 2.3.2007; n. 12246 del 14.5.2007; n. 12488 del 16.5.2007; n. 12731 del 21.5.2007; n. 16197 del 19.6.2007; n. 22469 del 14.9.2007; n. 24012 del 4.10.2007; n. 6581 del 19.3.2008; n. 8721 del 15.4.2008; n. 14281 del 24.6.2009.